

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "AGENZIA PER LA PROMOZIONE DEI GIOVANI (APG)"

Il giorno 5 del mese di Dicembre dell'anno duemilaotto alle ore 20.30 in Via Santa Maria del Ro-
14, 84013 Cava de' Tirreni (SA) sono presenti i signori:

- Alessandro CAMPAGNUOLO nato a Nocera Inferiore (SA) il 10/02/80 e residente Salerno in Via Salvatore Calenda 105/E, CF CMPLSN80B10F912F;
- Gianluca DE MARTINO nato a Salerno (SA) l'11/09/81 ed ivi residente in Via Cappelle Inferiori 4, CF DMRGLC81P1H703Q;
- Antonio ESPERI, nato a Spilimbergo (PN) il 24/05/82 ed ivi residente in via Pio Paschini n. 8, CF SPRNTN82E24I904Y;
- Daniele MILANO nato a Roma il 18/12/84 e residente ad Amalfi in via Del Prefetturi, CF MLNDNL84T18H501E;
- Stefano ORLANDO, nato a Galatina (LE) il 27/08/87 ed ivi residente in via Sogliano, CF RLNSFN87M27D862X;
- Luca PALESCANDOLO nato a Cava de' Tirreni (SA) il 30/04/77 ed ivi residente in Via Filangieri 114 r/4, CF PLSLCU77D30C361I;
- Guido POMIDORO nato a Salerno (SA) il 23/09/79 e residente a Baronissi in Via Eritrea 69/U, CF PMDGDU79P23H703U;
- Giuseppe RIVELLO nato a Sapri (SA) il 23/03/88 e residente a Caselle in Pittari (SA) in Via Caporra 123, CF RVLCP88C23I4225;
- Alessio SERRETIELLO nato a Salerno (SA) il 26/10/85 e residente a Vietri sul Mare (SA) in Via Diego Taiani n. 42, CF SRRLLS85R26H703C;
- Antonio VITERALE nato a Vallo della Lucania (SA) il 05/10/82 e residente a Rofrano in Via Canonico Ronzini 4, CF VTRNTN82R05L628K;

Visti i verbali e gli atti del 23 Settembre 2007 dai quali si evince la volontà di fondare un associazione che promuovesse la partecipazione dei giovani ai processi decisionali dal nome "Agenzia per la promozione dei giovani" tra i summenzionati signori, ai sensi della legge 383/2000 e successive modifiche, viene costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Agenzia per la Promozione dei Giovani" - acronimo "APG" - i cui scopi e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Si conviene che:

PRINCIPI ISPIRATORI

Lo spirito e la prassi dell'associazione sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della Costituzione Italiana quali il rispetto della personalità e della dignità umana e spirituale.

L'associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzati di gestione, fondi, riserve e capitale; democrazia della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa o fiscale, elettività, esclusione dei soci temporanei; divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito.



SEDE E ZONA DI ATTIVITA'

L'associazione ha la propria sede legale in Cava de' Tirreni (SA), via Santa Maria del Ro-
14, 84013 Cava de' Tirreni (SA) sono presenti i signori:

L'associazione può operare sul territorio nazionale e internazionale.
La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci.

Su delibera del Consiglio Direttivo l'associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate nella stessa città e anche in altre città nazionali, europee o internazionali.

Tutte le riunioni delle Assemblee, del Comitato Federale, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dal Consiglio Direttivo.

DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

FINALITA'

L'associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, opera in maniera specifica nelle seguenti aree di intervento:

- promozione dei giovani;
- educazione civica e cittadinanza attiva;
- cittadinanza europea;
- tutela dei diritti civili.

ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione: l'Assemblea generale degli iscritti, il Comitato Federale, la Sezione, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori Contabili, il Collegio dei Proibiviri.

CONFERIMENTI

La quota associativa per la costituzione dell'Associazione viene stabilita in € 30.00
L'Assemblea dei soci promotori chiama a presiedere il primo Consiglio Direttivo il Sig. Luca PALESCANDOLO il quale, a sua volta, nomina suo segretario il sig. Daniele MILANO a cui si dà l'incarico di verbalizzare il processo costitutivo.

I presenti nominano i seguenti signori come componenti del Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea dell'Associazione, nella quale si procederà a regolare elezione delle cariche:

Luca PALESCANDOLO in qualità di Presidente

Daniele MILANO in qualità di Segretario

Stefano ORLANDO in qualità di Vice Presidente

Antonio ESPERI in qualità di Tesoriere

Gianluca DE MARTINO membro del Consiglio Direttivo

Guido POMIDORO membro del Consiglio Direttivo con responsabilità di Chief Information Officer

I suddetti signori attestano la mancanza di cause di incompatibilità ed accettano le cariche.

Per tutto quanto non previsto in tale Atto Costitutivo e nell'allegato Statuto, valgono le vigenti norme in materia civile.

L'Assemblea delibera altresì di rinviare l'elezione degli altri organi alla prima Assemblea utile.

L'Assemblea viene sciolta alle ore 21.20.

Cava de' Tirreni, 5 Dicembre 2008

I Soci Fondatori

Antonio Esperi
Stefano Orlando
Guido Paridon
Giuseppe Rivello
Gianluca De Martino
Antonio Vitale
Alessandro Campagnuolo
Alessio Serretello
Daniela Milano
Giuseppe Palescandolo

AGENZIA PER LA PROMOZIONE DEI GIOVANI
e 168.100
Eseguita Registrazione
Addi 30 DIC. 2003
11557
Serie III°
Olimpi



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"AGENZIA PER LA PROMOZIONE DEI GIOVANI"

ART. 1
COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi della legge 383/2000 e successive modifiche, l'associazione di promozione sociale denominata "AGENZIA PER LA PROMOZIONE DEI GIOVANI" (acronimo "APG") che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

ART. 2
PRINCIPI ISPIRATORI

Lo spirito e la prassi dell'associazione sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della Costituzione Italiana quali il rispetto della personalità e della dignità umana e spirituale. L'associazione è acconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale; democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa o fiscale, elettività, esclusione dei soci temporanei; divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito.

ART. 3
SEDE E ZONA DI ATTIVITA'

L'associazione ha la propria sede legale in Cava de' Tirreni (SA), via Santa Maria del Rofo, n° 14. L'associazione può operare sul territorio nazionale e internazionale. La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci. Su delibera del Consiglio Direttivo l'associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate nella stessa città e anche in altre città nazionali, europee o internazionali. Tutte le riunioni delle Assemblee, del Comitato Federale, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dal Consiglio Direttivo.

ART. 4
DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 5
FINALITA'

L'associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, opera in maniera specifica nelle seguenti aree di intervento:

- promozione dei giovani;
- educazione civica e cittadinanza attiva;
- cittadinanza europea;
- tutela dei diritti civili.

ART. 6
ATTIVITA'

Per perseguire le finalità enunciate nell'articolo precedente, l'associazione svolge le seguenti attività. Concorre a promuovere:

- il pieno sviluppo della persona umana attraverso iniziative volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti gli esseri umani all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
- l'affermazione dei diritti dell'uomo e la difesa dei principi democratici e delle libertà civili, individuali e collettive;
- l'educazione civica dei cittadini;
- la diffusione della cultura della pace, della solidarietà e delle pari opportunità tra uomo e donna;
- la difesa del pieno equilibrio dell'ecosistema.
- la nascita di una Fondazione dedicata allo sviluppo delle Politiche Giovanili;

- la creazione di un "Pool of Trainers" (gruppo di formatori) fruibile da parte delle organizzazioni giovanili e loro reti.

Compiti dell'Associazione sono:

- la promozione sociale dei giovani;
- favorire tutte le iniziative tendenti a sviluppare la coscienza civica dei giovani al fine di garantire l'effettiva partecipazione degli stessi alla vita amministrativa locale, regionale, nazionale, europea ed internazionale;
- organizzare attività culturali, sportive, turistiche, ecologiste, sociali e ricreative idonee a soddisfare le esigenze di svago e di riposo dei giovani;
- interagire con le associazioni e le forze sociali presenti sul territorio ed altri organismi che a vario titolo si occupano di politiche giovanili;
- intrattenere, attraverso i rapporti di scambio internazionale, valide relazioni culturali e sociali con organizzazioni giovanili estere al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo tra i popoli;
- promuovere la cooperazione e reti tra organismi di partecipazione giovanile (vedi Assemblee, Consigli, Forum, Parlamenti, ecc.);
- avanzare proposte, istanze, richieste e petizioni alle competenti autorità su temi e problemi che riguardano la società ed in modo particolare le esigenze che provengono dal mondo giovanile;
- promuovere la crescita sociale, culturale, esperienziale, professionale, economica e valoriale delle giovani generazioni attraverso percorsi di educazione e di formazione alla cittadinanza attiva e alla partecipazione;
- l'organizzazione di corsi di formazione idonei al perseguimento dei propri fini e del proprio network di partner.

L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle suindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

ART. 7 SOCI

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

A tutti i soci devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell'associazione e degli eventuali regolamenti interni.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'associazione.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati (in questo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente) che forniscano un sostegno economico all'associazione definendoli "soci sostenitori".

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull'ammissione di nuovi soci è ammesso appello all'Assemblea generale dei soci entro 30 (trenta) giorni.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'associazione.

L'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione all'associazione da parte dell'aspirante socio deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni lavorativi.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nel successivi 30 (trenta) giorni, dovrà versare al Tesoriere dell'associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'associazione entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "soci ordinari aderenti all'associazione", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati "soci fondatori".

ART. 8 DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali, infine di usufruire di tutti i servizi dell'associazione. Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della riunione e siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10 dello statuto.

ART. 9 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire fini di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea generale dei soci.

ART. 10 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso (cioè colui che non ha pagato la quota sociale annua decorsi 3 (tre) mesi dal giorno della scadenza) è automaticamente espulso, radiato dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel "Libro dei Soci";
- rinuncia volontaria, comunicata per iscritto al Presidente dell'Assemblea dei soci, che a sua volta ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all'interessato per posta elettronica o con lettera raccomandata a.r..

La perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 11 RICORSO DEL SOCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente dell'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea ordinaria dei soci successiva all'espulsione. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera rimane sospesa fino alla decisione dell'organo adito.

Il mancato ricorso avverso la deliberazione pronunciata dal Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni dal

ricevimento della relativa comunicazione di espulsione comporta l'accettazione della suddetta decisione.

ART. 12 ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

1. l'Assemblea generale degli iscritti;
2. il Comitato Federale;
3. la Sezione;
4. il Consiglio Direttivo;
5. il Presidente;
6. il Vice-Presidente;
7. il Segretario;
8. il Tesoriere;
9. il Collegio dei Revisori Contabili;
10. il Collegio dei Proibitori.

Gli organi sociali quali il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori Contabili, i Proibitori vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. Le cariche sociali all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere) vengono attribuite dal rispettivo organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'associazione. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci.

La durata degli organi sociali e dei Collegi di controllo e garanzia è di 5 (cinque) anni rinnovabili.

ART. 13 L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

A) COMPOSIZIONE

L'Assemblea generale degli iscritti regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti, sono conservate a cura del Presidente o del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.

B) PRESIDENZA

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'associazione. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

C) CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata:

- a) ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'associazione o persona dallo stesso a ciò delegata, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso;
- b) qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori Contabili se previsto.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione, o inviando individualmente a tutti i soci l'avviso per lettera raccomandata o consegnato a mano almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la riunione, oppure anche a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica. L'Assemblea dei soci, stante la mancanza di apposita regolamentazione *ad hoc* prevista dalla legislazione vigente, può prevedere ulteriori modalità di convocazione, qualora il numero degli associati diventi tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- c) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci (convocazione quest'ultima che può anche avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);

- d) un elenco per l'eventuale delega a terzi, esclusivamente soci aventi diritto al voto.

D) TIPOLOGIA E COSTITUZIONE:

1. ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, o per mezzo di riunione telematica della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera in particolare su:

- la nomina o la sostituzione degli organi sociali e degli eventuali Collegi di controllo e di garanzia qualora ne venga prevista la loro costituzione;
 - la regolamentazione del Comitato Federale cui potrà delegare parte dei poteri e funzioni attribuiti per Statuto all'Assemblea o al Consiglio Direttivo;
 - gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
 - l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
 - l'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
 - la redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
 - l'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
 - il ricorso presentato da un socio che è stato espulso;
 - l'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 30 (trenta) giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
 - l'approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 30 (trenta) giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
 - l'approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo;
 - la determinazione dei limiti del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori dell'associazione, e dai membri degli eventuali Collegio Arbitrale e Collegio dei Revisori Contabili;
 - la determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci.
- Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

2. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera in particolare su:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
- l'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;
- l'eventuale proroga della durata dell'associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci con diritto di voto.

Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria, che quelle prese dall'Assemblea straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega scritta per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

ART. 14

IL COMITO FEDERALE

Il comitato federale è organo di indirizzo politico.

Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato Federale saranno oggetto di un regolamento approvato con delibera assembleare.

ART. 15



LA SEZIONE

L'organizzazione di base dell'APG è la sezione. Essa agisce nei limiti territoriali del Comune dove ha sede ed in quelle dei Comuni limitrofi dove non esista altra sezione dell'APG.

I compiti della sezione sono: a) partecipare e far partecipare direttamente gli iscritti; b) promuovere lo sviluppo dell'APG sul territorio in conformità delle finalità e delle attività statutarie.

Sono organi della sezione: il Portavoce, il Segretario, il Tesoriere, l'Assemblea degli iscritti.

L'Assemblea dei soci elegge il Portavoce, il Segretario e il Tesoriere che sono eleggibili se iscritti da almeno un anno (salvo nei casi di sezione appena costituita).

Le modalità di costituzione e di funzionamento della Sezione saranno oggetto del regolamento.

ART. 16

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza avere alcun diritto di voto, i Revisori Contabili.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte consecutive alle riunioni dell'organo stesso.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore Contabile e/o Proboviro.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Al Consiglio Direttivo è consentito il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'associazione.

B) CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta al mese, ma anche ogniqualvolta se ne manifesti la necessità o qualora ne facciano richiesta scritta almeno 2 (due) membri dell'organo sociale (in questo secondo caso, la riunione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle richieste).

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto inviato alternativamente a mezzo posta elettronica o telefax o telegramma o lettera raccomandata o consegnato a mano almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

C) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza fisica, in proprio o per delega, o per mezzo di riunione telematica della metà più uno dei suoi componenti.

La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

D) COMPITI

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente e il Vice-Presidente;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere, che possono essere scelti anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo;
- nominare un Direttore Generale qualora lo richiedano le dimensioni assunte dall'organizzazione e deliberarne tutti i poteri;
- nominare e revocare un preposto nel caso di eventuali attività commerciali marginali: il primo preposto viene nominato direttamente dall'Assemblea ordinaria dei soci;
- deliberare sull'ammissione di nuovi soci, nonché predisporre l'eventuale radiazione dei soci che siano stati inattivi negli ultimi 6 (sei) mesi o non abbiano provveduto a pagare la quota sociale annua di iscrizione entro un mese dalla data di scadenza;
- attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;

- eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
 - amministrare l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea generale dei soci;
 - vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
 - promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa;
 - sistemare i locali adibiti allo svolgimento delle attività dell'associazione;
 - redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
 - assumere l'eventuale personale dipendente dell'associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio, nonché irrogare sanzioni disciplinari ai lavoratori colpevoli di inadempimento contrattuale;
 - determinare il compenso dei Revisori Contabili solo se non soci;
 - assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - delegare al Presidente o ad un comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
 - elaborare e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
 - deliberare spese in nome e per conto dell'associazione;
 - predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
 - proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - radiare dal Consiglio Direttivo i membri che siano stati assenti per ben 2 (due) volte consecutive alle riunioni dello stesso;
 - deferire al Collegio dei Proibitori i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta;
 - nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell'associazione;
 - radiare i soci che siano stati inattivi negli ultimi 6 (sei) mesi precedenti la convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria che sia.
- Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 17

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'associazione.

A) ELEZIONE

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

B) DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo, è rieleggibile e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello statuto sociale.

L'Assemblea generale degli iscritti a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Presidente.

C) COMPITI

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'organizzazione.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adatti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale;
- quando la complessità delle attività associative lo richieda può nominare dei responsabili territoriali (comune, provincia, regione) cui delegare specifiche competenze per lo sviluppo o la crescita dell'associazione su quella determinata area geografica;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea generale dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

ART. 18

IL VICE-PRESIDENTE

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico. Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o uffici pubblici che siano), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

ART. 19

IL SEGRETARIO

Il Segretario assiste il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 2 (due) anni rinnovabili. Compiti del Segretario sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea generale dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia costituiti;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- la tenuta aggiornata del "Libro dei Soci";
- la tenuta aggiornata dei registri dell'associazione;
- l'esame e il disbrigo della corrispondenza.

ART. 20

IL TESORIERE

E' il consigliere al quale spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute, curare la gestione della cassa dell'associazione e predisporre il bilancio con relativa relazione contabile. Dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

ART. 21

IL COLLEGIO DEI PROIBIRI

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di proibiri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei

proibiri sono inappellabili.

ART. 22

IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea generale dei soci, qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio dei Revisori Contabili formato da un numero di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, membri tutti che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'associazione e, quando la legge lo richieda, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori Contabili elegge tra i suoi membri il Presidente. La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Dopo aver utilizzato i membri supplenti, le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci utile e successiva alla nomina dei membri sostituiti. I componenti così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio. All'atto dell'accettazione della carica i Revisori devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli artt. 2382 - 2399 cod. civ.. Il compenso ai membri del Collegio, solo se non soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente.

La carica di Revisore Contabile è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori Contabili esercita i poteri e le funzioni contemplati dalla normativa vigente per i Revisori Contabili e precisamente le norme di cui agli artt. 2403 e ss. cod. civ. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.

ART. 23

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi ordinari dei soci ovvero la quota sociale annua di iscrizione;
- contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali: tali proventi sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'associazione e sono accettate dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella legge;
- proventi derivanti da attività benefiche e sociali.

ART. 24

QUOTA SOCIALE

La quota sociale annua di iscrizione all'associazione è determinata dall'Assemblea generale dei soci non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intransmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale degli iscritti, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'organizzazione.

ART. 25

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest'ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. Tutti i suindicati beni sono collocati nella sede sociale ed elencati in un inventario che può essere consultato da ciascun socio;
- eventuali avanzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi

e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 383/2000 e successive modifiche.

ART. 26

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea generale dei soci il bilancio consuntivo e preventivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori Contabili almeno 15 (quindici) giorni prima della loro presentazione all'Assemblea dei soci, conformemente con quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia, e devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possano prenderne visione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre associazioni che per statuto sociale o regolamento, perseguono scopi analoghi.

L'organizzazione ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

ART. 27

ATTIVITA' SECONDARIE

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995.

ART. 28

RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli aderenti. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea dei soci, saranno devoluti in beneficenza in favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore, aventi scopi analoghi a quelli previsti nel presente statuto o comunque organizzazioni volte al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 30

NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea generale dei soci, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'iscrizione all'organizzazione.

ART. 31

NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide il Consiglio Direttivo ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare della legge 383/2000 e successive modifiche.

Il presente statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo dell'associazione di promozione sociale denominata "AGENZIA PER LA PROMOZIONE DEI GIOVANI" (acronimo "APG") redatto in pari data.

Cava de' Tirreni, 5 Dicembre 2008

I Soci Fondatori

Alessandro CAMPAGNUOLO

LUCA TALESCA NIDOLÒ

Gianluca DE MARTINO

Antonio ESPERI

Daniele MILANO

Stefano ORLANDO

Guido POMIDORO

Antonio VITERALE

GIUSEPPE RUSSELLA

ALESSIO SERRETIello

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]